



ORDINANZA MUNICIPALE concernente la custodia dei cani

Il Municipio di Personico,

richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento del 30.12.2025;
- gli art. 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- l'art. 119 del Regolamento Comunale;

d e c r e t a :

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina:

- le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune;
- il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 Responsabilità

1. Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
2. Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
3. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di tre milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

1. I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

1. Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.
2. Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
2. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
3. L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
4. Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi – Definizione e obblighi

1. Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.
2. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
3. È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
4. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
5. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

1. Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
2. La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

1. È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi o giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza e indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
2. Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
3. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
4. Possono fare eccezioni agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di sfogo

I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 Norme igienico-sanitarie

1. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
2. Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
3. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
4. Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure alfine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

Art. 13 Cani incustoditi

1. I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.
2. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 Morte dell'animale

1. In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
2. La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca dati (AMICUS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 Tassa e modalità di riscossione

1. Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 115.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina (Banca dati AMICUS) secondo le disposizioni federali e cantonali in materia. Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dalla Legge sui cani.
2. Debitore della tassa è il proprietario del cane o il suo rappresentante legale secondo i dati registrati all'anagrafe canina (Banca dati AMICUS). Sono riservate le eccezioni previste dalla relativa legislazione.
3. La tassa è riscossa annualmente e deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Eventuali contestazioni sono da presentare al Municipio che emanerà una formale decisione.

4. Cresciuta in giudicato, la decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.
5. In caso di registrazione errata dei dati del proprietario del cane nella Banca dati AMICUS, può essere intimata l'esecuzione degli obblighi di registrazione.

Art. 16 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 5'000.00.
2. Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
 - inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati AMICUS,
 - mancata frequenza ai corsi prescritti,
 - mancata identificazione del cane tramite microchip,
 - mancato obbligo di tenuta al guinzaglio,
 - fuga del cane,
 - mancato uso della museruola,
 - mancata raccolta degli escrementi,
 - disturbo della quiete,
 - la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago,
 - l'accesso alle aree vietate.
3. Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

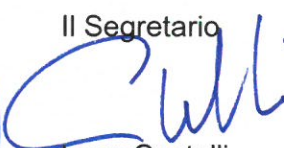
Art. 17 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2026 e abroga ogni altra precedente disposizione.

Per il Municipio

Il Sindaco  Emilio Cristina		Il Segretario  Luca Castelli
--	--	---

Approvata dal Municipio con risoluzione municipale del 23 febbraio 2026.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RaLoc a partire dal 25 febbraio 2026.